

L.R. 19-4-2012 n. 13 (art. 10 bis)

Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare.

Publicata nel B.U. Calabria 16 aprile 2012, n. 7, S.S. 26 aprile 2012, n. 4.

(...)

Art. 10-bis *Responsabilità sociale delle imprese* ⁽⁴⁾.

1. La Regione, allo scopo di promuovere la responsabilità sociale delle imprese quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, definisce, con apposita deliberazione di Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la valutazione della responsabilità sociale delle imprese operanti nel territorio regionale, previa consultazione con le associazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti dei servizi maggiormente rappresentative sul territorio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1 si tiene conto, prioritariamente, del possesso da parte dell'impresa dei seguenti requisiti:

a) dell'applicazione delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, all'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori;

b) della realizzazione di progetti di flessibilità per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53* (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e successive modifiche;

c) del rispetto e dell'applicazione della normativa e delle relative misure in materia di immigrazione ed integrazione etnica;

d) del numero di infortuni sul lavoro avvenuti in azienda negli ultimi cinque anni;

e) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato presenti in azienda sul totale dei lavoratori occupati;

f) del numero di assunzioni a tempo indeterminato effettuate negli ultimi cinque anni, comprese le assunzioni riguardanti lavoratori già presenti in azienda con tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato;

g) del numero di contratti di lavoro a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

3. Nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 2570 del codice civile e degli *articoli 11 e 19, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30* (Codice della proprietà industriale, a norma dell'*articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*), il marchio etico, inteso come elemento distintivo della Regione, del quale possono essere concessionarie le aziende socialmente responsabili per:

a) sviluppare una maggiore sensibilità tra i cittadini nei confronti delle problematiche connesse al lavoro minorile, al lavoro nero, al rispetto dei diritti sindacali e della sostenibilità ambientale;

b) promuovere le attività delle imprese di produzione e di commercializzazione che non si avvalgono in alcuna fase della realizzazione e della commercializzazione del prodotto, di lavoro minorile o di lavoro nero;

c) rendere identificabili sul mercato i prodotti così ottenuti e commercializzati.

(4) Articolo aggiunto dall' *art. 2, comma 1, L.R. 12 febbraio 2016, n. 3*, a decorrere dal 16 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 4, comma 1* della stessa legge).

(...)